



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

*Area 2 - Servizi finanziari e alla
persona*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi finanziari e alla persona

N. 31 del 25/01/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 25/01/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

Visto il D.L. 16 luglio 2010 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);

Visto altresì il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede, per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, cui fa richiamo l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. n.120/2020, così come modificato dal Decreto Legge 31/5/2021 n.77, che la stazione appaltante possa procedere all'affidamento diretto determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e la ragione della scelta del fornitore medesimo, nonché il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come aggiornato in ultimo dal D.L. 77/2021, così detto "Decreto Semplificazioni", ai sensi del quale per importi inferiori a € 139.000,00 è ammesso l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 192 comma 1 D. Lgs 50/2016 e verificato che la società Cosimo Dè Medici srl è iscritta attraverso l'ANAC nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTO l'art. 192 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. (regime speciale degli affidamenti in house), chiarisce che le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Atteso che:

- nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di approvvigionamento il cui importo è contenuto entro la soglia di cui all'Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. ed è altresì inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad € 214.000,00 per il che non risultano ad esso applicabili tutte le norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
- a norma del medesimo art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli Artt. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e 38 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 139.000 euro, procedono mediante affidamento diretto;

Ricordato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha esteso a tutti i Comuni la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 fermo restando l'obbligo di acquisto attraverso il MEPA o altri mercati elettronici (per servizi e forniture);

Richiamato l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in L. 07/08/2012 n. 135 inerente le disposizioni per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure delle P.A. e preso atto che nell'accezione delle forniture e servizi non rientra la tipologia d'intervento di cui alla presente determinazione di impegno di spesa, per cui il controllo da effettuarsi presso CONSIP non riguarda questa tipologia d'intervento;

Premesso che:

- il Comune di Portoferraio è proprietario degli impianti sportivi di seguito elencati:
 - a) Piscina posta all'interno dell'ex "Caserma Teseo Tesei";
 - b) Campi di calcetto e tennis posti all'interno dell'ex "Caserma Teseo Tesei";
 - c) Impianti sportivi di San Giovanni posti in località San Giovanni, comprendenti il campo coperto polivalente e la pista di atletica;
 - d) Stadio Antonio Lupi posto in via del Carbuco;
 - e) Palestra Monica Cecchini posta in via Pilade Del Buono.
- il Comune di Portoferraio in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 marzo 2000, con atto ai rogiti del notaio David Morelli di Piombino, in data 28 aprile 2000, repertorio n. 45.380, registrato il 17/12/2000, ha costituito la Cosimo de' Medici S.r.l., una società finalizzata alla gestione di servizi pubblici comunali;
- la Società svolge esclusivamente l'attività di gestione di servizi pubblici locali affidati direttamente dal Socio Unico Comune di Portoferraio stante il rapporto "in house" attualmente vigore, in particolare: servizi di gestione degli impianti sportivi comunali come da contratto redatto in forma di scrittura privata in data 10 agosto 2016, rep. n. 144;

Dato atto che:

- nonostante il periodo pandemico è necessario assicurare il servizio pubblico costituito dalla pratica sportiva ai cittadini ed alle associazioni sportive, nel rispetto delle norme di contrasto alla pandemia;
- l'interruzione del servizio di gestione innescherebbe problematiche anche di carattere igienico-sanitario
- si rende altresì necessario e indifferibile superare l'attuale situazione che consta esclusivamente del servizio di custodia degli impianti sportivi;
- il contratto di servizio per la gestione degli impianti risulta ad oggi essere scaduto;

Risultando quindi necessario intervenire per assicurare la continuità del servizio, per permettere la fruibilità degli impianti sopra descritti;

DATO ATTO che le suddette ragioni di mancato ricorso al mercato sono motivate come segue:

- economicità per l'effettuazione delle categorie di lavoro a costi inferiori ai precedenti incarichi;
- efficienza e qualità del servizio nel rispetto di un diretto riscontro e controllo con gli uffici comunali molto più rilevante;

- ottimale impiego delle risorse pubbliche per la gestione degli impianti sportivi facenti parte del patrimonio comunale utilizzando professionalità ed esperienza di gestione già acquisita e maturata nell'espletamento sia del servizio cui trattasi che di servizi analoghi (es. aree degli edifici culturali);

Valutato che, a favore dell'affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo ed alla peculiarità dell'esigenza rappresentata e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa e precisando che:

a) Il fine che si intende perseguire è affidare il servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale per permettere ai cittadini ed alle associazioni sportive la pratica di attività sportive e ludico-sportive;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento diretto del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali; la forma e le clausole essenziali sono:

- la durata del servizio di mesi 6 (sei);
- le modalità di svolgimento del servizio, come dettagliate nel capitolato tecnico prestazionale, allegato al presente atto;
- il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 1326 del C.C. previa determina dirigenziale di incarico, nonché ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il principio contabile n. 5.1 contenuto nell'Allegato 4.2. al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 testualmente recita: *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”*;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii il quale stabilisce: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di snellire le procedure e rendere più celere l'azione amministrativa, procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata;

Rilevato che:

- l'ammontare complessivo dell'appalto, in via preventiva al netto dell'IVA, è stimato essere di € 80.456,00 e pertanto inferiore alla soglia oltre la quale si configura l'obbligo del possesso da parte della Stazione Appaltante della qualificazione ai sensi degli artt. 37 e 38, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come previsto e normato dal comma 2 dell'art. 37 e relativa deroga indicata all'art. 216 c. 10 prevista all'art. 38 c. 8;
- visto ciò di cui al capoverso che precede, la procedura di aggiudicazione sarà svolta dal Comune di Portoferraio;

Considerato che la società partecipata in house Cosimo de' Medici S.r.l. Cosimo De' Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 - 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491, interpellata in merito, si è resa disponibile ad effettuare il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per n. 6 mesi, a partire dalla data di esecutività del presente atto;

Visto l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 50/2016 relativo agli obblighi di utilizzo di strumenti telematici;

Ritenuto di avvalersi a tal fine del portale telematico START della Regione Toscana, in modo da soddisfare i requisiti che la normativa impone in merito all'utilizzo dei sistemi telematici di acquisto;

Richiesto attraverso il portale START un'offerta per l'affidamento di gestione degli impianti sportivi comunali per n.6 mesi alla soc. partecipata in house Cosimo de' Medici S.r.l. con sede in Calata Mazzini, 37 - 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491;

Vista l'offerta, allegata al presente atto, presentata dalla sopra citata soc. Cosimo De' Medici con procedura n. 000685/2022 sul portale START per l'incarico di cui trattasi, la quale ha proposto un importo di € 79.956,00, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara dello 0,0000% oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di € 500,00 per un importo finale totale di € 80.456,00 (IVA esclusa);

Ritenuta tale offerta congrua e meritevole di approvazione;

Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 10601305;

Verificato il rispetto dei limiti indicati nell'art.163 del D.Lgs.267/2000;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva, allegato al presente atto;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 01/2021 di affidamento dell'incarico ad interim dell'Area 2^ all'arch. Carlo Tamberi;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell'ordinamento finanziario e contabile come anch'esso novellato dal D.Lgs. 126 citato;

VISTA la determinazione di C.C. n. 30 del 13/05/2021, recante ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023. APPROVAZIONE;

VISTA la determinazione di C.C. n. 31 del 13/05/2021, recante ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023 E RELATIVI ALLEGATI;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 è stato differito al 31.03.2022 e pertanto, si configura la fattispecie di cui all'Art.163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. "Esercizio provvisorio";

DATO atto che al comma 5 dell'Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. è previsto che: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) *tassativamente regolate dalla legge;*
- b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

VISTO l'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2015, in materia di “Assunzione degli atti d’impegno”;

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, entrata in vigore il 7/09/2010;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto;

ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;

Dato atto che il parere tecnico del Responsabile del Procedimento debba intendersi formalmente espresso con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. di approvare l’offerta economica pervenuta a mezzo START con procedura n. 000685/2022 da parte della Cosimo De’ Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 - 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491 per un importo complessivo di € 80.456,00 esclusa IVA al 22%;
2. di affidare tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Cosimo De’ Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 - 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491 il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per un importo imponibile di € 80.456,00 esclusa IVA al 22% per la durata di n. 6 mesi a partire dall’esecutività del presente atto;
3. di impegnare, per le motivazioni descritte in premessa, per l’affidamento di cui trattasi l’importo complessivo di € 98.156,32 (comprensivo di IVA al 22%) sul capitolo 10601305 del bilancio 2022 a favore della sopra citata Cosimo De’ Medici srl con sede in Calata Mazzini, 37 - 57037 Portoferraio (LI) - P.I. e C.F. 01327750491;
4. di dare atto del rispetto dei limiti indicati nell’art.163 del D.Lgs.267/2000;
5. di stabilire ai sensi dell’ articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- a) Il fine che si intende perseguire è affidare il servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi di proprietà comunale per permettere ai cittadini ed alle associazioni sportive la pratica di attività sportive e ludico-sportive;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento diretto del servizio di custodia e guardiania degli impianti sportivi comunali; la forma e le clausole essenziali sono:
 - la durata del servizio per la durata di mesi n. 3;
 - le modalità di svolgimento del servizio, come dettagliate nel capitolato tecnico prestazionale, allegato al presente atto;
 - il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 1326 del C.C. previa determina dirigenziale di incarico, nonché ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, il quale risulta agli atti di questa Amministrazione e che non sono state comunicate variazioni in merito;

7. di dare atto che l'esigibilità del presente atto è relativa al 2022;

8. di approvare esplicitamente con il presente atto la medesima clausola contrattuale sottoscritta dalla parte proponente in modo tale che il contratto che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 1326 del C.C., nel momento in cui il proponente riceverà l'accettazione da parte di questo Ente, contenga la clausola di cui all'art. 3 comma 8 della L. 136/2010, nonché dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

9. di dare atto che trattasi di determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di dare atto del rispetto dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi e comunque rientrante tra le fattispecie previste dall'art.163, comma 5, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti oltre a rivestire carattere di indifferibilità stante la necessità di procedere alla compilazione delle CU e del Mod. 770 entro i termini di Legge;

11. di aver accertato la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) della Legge n. 102/2009.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 25/01/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, li 25/01/2022

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.15.999		06.01		10601305	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
23	N. 259	€ 98.156,32	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

COSIMO DE' MEDICI SRL

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL

Arch. Carlo Tamberi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. **31** del **25/01/2022**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **25/01/2022** al n. **69** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **09/02/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 25/01/2022

IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi